

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'affidamento degli incarichi di collaborazione a soggetti esterni conferiti dall'Accademia Nazionale D'Arte Drammatica "Silvio D'Amico" (anche denominata, nel prosieguo, "l'Ente", ovvero "l'Istituto") ex artt. 2222 e 2230 cod. civ., nel rispetto della normativa vigente.

Art. 2

Condizioni per il conferimento degli incarichi

a) - L'Affidamento degli incarichi di cui all'art. 1 è ammesso esclusivamente per soddisfare esigenze cui l'Istituto non può far fronte con proprio personale, e purché sussistano i seguenti presupposti:

i. l'oggetto della prestazione che il collaboratore è chiamato a rendere deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Accademia e a obiettivi e progetti specifici e determinati suoi propri e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ente;

ii. l'Istituto deve aver preliminarmente accertato:

- l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

- l'insussistenza, all'interno del personale dipendente, delle specifiche competenze professionali necessarie allo svolgimento della prestazione e/o la temporanea impossibilità di utilizzare le risorse esistenti per indifferibilità di altri impegni di lavoro;

iii. gli incarichi devono essere affidati ad esperti di particolare e comprovata esperienza e specializzazione universitaria, e devono essere



mirati al soddisfacimento di esigenze di natura prevalentemente temporanea e devono sempre afferire a prestazioni altamente qualificate;

iv. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.

v. il ricorso alla stipula di contratti è consentito nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle disposizioni vigenti.

b) Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria nel caso di contratti per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo nell'arte, dello spettacolo, e dei mestieri artigianali o dell'attività informatica, nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, ferme restando la necessità di accertare l'esperienza maturata nel settore.

Sono da considerarsi inerenti il campo dello spettacolo, ovvero mestieri artigianali, quelle attività necessarie alla realizzazione della produzione e organizzazione dei saggi e spettacoli teatrali posti in essere dall'Accademia anche a mezzo dei propri allievi - fra le quali rientrano lo scenografo, l'assistente di produzione, il regista, l'aiuto regista, il sarto di scena, il costumista, l'addetto alle luci ecc. -, che rappresentano una parte fondamentale dell'intera attività didattica dell'Istituto.

c) - Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo di collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

Art. 3

Tipologia e oggetto degli incarichi

a) L'Accademia può conferire i seguenti incarichi:

i. di collaborazione coordinata e continuativa: consiste nello svolgimento di una prestazione d'opera continuativa, prevalentemente personale, coordinata con le esigenze dell'Accademia, finalizzata al raggiungimento di scopi predeterminati dalla struttura richiedente, senza alcun vincolo di subordinazione, caratterizzata dalla temporaneità e altamente qualificata;



ii. di consulenza e prestazione professionale: consiste in una prestazione d'opera intellettuale per lo svolgimento di attività di lavoro autonomo senza coordinamento con il committente, svolta da soggetti, in possesso di partita IVA, che esercitano abitualmente attività che siano connesse con l'oggetto della prestazione e da esperti di particolare e comprovate esperienza e specializzazione universitaria (fatta eccezione per le ipotesi di cui al precedente art. 2.b), risultante da documentato *curriculum*.

iii. di prestazione occasionale: consiste nello svolgimento di una prestazione diversa da quella delle ipotesi precedenti, avente a oggetto la fornitura di un'opera predeterminata e che non abbia i caratteri di abitualità, coordinazione e continuità.

La prestazione occasionale è resa senza vincolo di subordinazione e di orario, con autonomia organizzativa e operativa, e il compenso complessivamente percepito non deve essere superiore a € 5.000,00.

b) L'oggetto della prestazione può riguardare:

i. studi, ricerche, soluzioni di problemi tecnici, organizzativi e scientifici, progettuali, scientifici, giuridico-amministrativi, traduzioni specialistiche, cura dei rapporti internazionali.

ii. consulenze tecnico - amministrative, legittimate esclusivamente dall'assenza o dalla carenza presso la struttura interessata di personale idoneo a svolgere l'attività richiesta.

iii. prestazioni professionali, tecniche e organizzative per la messa in scena e produzione di spettacoli connessi con l'attività didattica, di cui rappresentano la prosecuzione e lo sviluppo.

iv. attività di docenza (c.d. docenze "a contratto e/ a scrittura") aventi ad oggetto l'ambito artistico o culturale rientrante nella missione istituzionale dell'Accademia.



Art. 4

Competenze.

Gli incarichi di cui al presente regolamento sono conferiti dal Presidente o dal Direttore secondo le specifiche competenze, e nel rispetto dello Statuto, su delibera del Consiglio di Amministrazione, cui è attribuita la responsabilità delle procedure di seguito disciplinate.

TITOLO II

SELEZIONE DEI COLLABORATORI CON PROCEDURA COMPARATIVA.

Art. 5

Modalità di accesso alle collaborazioni.

a) L'Ente seleziona i collaboratori e/o professionisti ai quali intende conferire gli incarichi di collaborazione e/o consulenza sulla base di idoneo *curriculum* ed eventuale successivo colloquio, da valutare con riferimento a criteri di competenza professionale (titoli posseduti ed esperienze di lavoro), attinenti e congruenti rispetto alle attività relative ai progetti e ai programmi da realizzare.

b) In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- i.** essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- ii.** godere dei diritti civili e politici;
- iii.** non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- iv.** essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.



Art. 6

Procedura selettiva

- a)** L'affidamento degli incarichi di collaborazione e consulenza deve essere preceduto dalla pubblicazione in apposito avviso sul sito Internet Ufficiale dell'Accademia di norma per almeno 10 giorni consecutivi.
- b)** L'Avviso di selezione di cui al comma precedente deve contenere:
- i.* definizione circostanziata del progetto o delle attività di cui l'Ente richiede lo sviluppo o lo svolgimento, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'Ente;
 - ii.* l'indicazione del termine entro il quale dovranno essere presentate le domande di partecipazione, corredate dai relativi *curricula*;
 - iii.* l'indicazione dei requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - iv.* luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (anche con riferimento all'eventuale livello di coordinazione richiesto);
 - v.* le modalità selettive previste (per titoli o per titoli e colloquio);
 - vi.* l'indicazione del contenuto dell'eventuale colloquio;
 - vii.* il calendario dell'eventuale colloquio, il quale potrà anche essere fissato successivamente e reso noto tramite pubblicazione sul sito web dell'Accademia;
 - viii.* il compenso complessivo lordo adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni delle prestazioni, ovvero, nel caso di prestazioni professionali, l'invito a formulare una richiesta di compensi relativa all'attività dedotta nell'avviso;
 - ix.* l'indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento;
 - x.* l'eventuale documentazione richiesta ai partecipanti nonché le eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;



xi. la previsione della possibilità di inserimento nelle liste di accreditamento, secondo quanto previsto dal successivo art. 12 del presente regolamento.

c) Le domande di partecipazione con i relativi *curricula* sono valutate dal Presidente e/o dal Direttore dell'Accademia secondo le proprie competenze, o da soggetto qualificato da essi delegato. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:

- qualificazione professionale;
- esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
- qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- eventuali riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
- ulteriori elementi legati alla specificità dell'incarico.

La valutazione dei *curricula* può essere integrata con un colloquio.

Le risultanze delle selezioni, saranno sottoposte al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione finale.

d) La valutazione e la scelta, adeguatamente motivata, devono risultare da apposita relazione conservata agli atti. Il nominativo del soggetto prescelto, sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

e) La valutazione dei *curricula* e dell'eventuale colloquio è effettuata sulla base della professionalità dei candidati, avuto riguardo ai profili formativi e di specializzazione, delle esperienze di lavoro e professionali maturate, con stretto riferimento ai contenuti ed alle caratteristiche di esecuzione del progetto o delle attività che formano oggetto dell'incarico da conferire.

f) L'ammontare dei compensi correlati all'esecuzione degli incarichi è stabilito sulla base dei contenuti professionali, della complessità e della durata, secondo quanto meglio stabilito al successivo art. 8. La valutazione dei *curricula* può essere integrata dalla comparazione dell'ammontare del compenso richiesto dal professionista o collaboratore per l'esecuzione dell'incarico.



Art. 7

Procedura semplificata

Qualora l'importo della prestazione sia inferiore alla soglia di compenso lordo di € 25.000,00, l'Ente, valutata l'opportunità e la convenienza di adottare forme informali di selezione, anche con riferimento alla particolare natura dell'incarico, nel rispetto dei criteri indicati al precedente articolo 5, potrà procedere all'affidamento degli incarichi di collaborazione e/o consulenza tramite l'espletamento di una procedura semplificata, con invito a partecipare trasmesso ad almeno tre soggetti, ove vengono indicati i seguenti elementi:

- i.* l'indicazione del progetto o delle attività di cui l'Ente richiede lo sviluppo o lo svolgimento;
- ii.* l'indicazione del termine entro il quale dovranno essere presentate le offerte di collaborazione, corredate dai relativi *curricula*;
- iii.* l'indicazione dei requisiti richiesti;
- iv.* le modalità selettive previste;
- v.* il compenso complessivo lordo;
- vi.* l'eventuale documentazione richiesta ai soggetti invitati a partecipare, nonché le eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;
- vii.* la previsione della possibilità di inserimento nelle liste di accreditamento, secondo quanto previsto dal successivo art. 11 del presente regolamento.

Valgono, in quanto applicabili, i criteri di cui alle lettere b) c), d) e), f) di cui al precedente articolo 6.

Art. 8.

Misura del compenso

Il compenso viene determinato sulla base di una idonea giustificazione economica, eventualmente corredata da apposito preventivo e commisurato alla natura e qualità della prestazione, alla capacità professionale richiesta, ai risultati da conseguirsi, facendo ogni utile riferimento, se possibile, anche



a tariffe professionali e agli usi, nonché operando opportune ricognizioni presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare il compenso più congruo alla prestazione richiesta.

Art. 9

Presupposti per il conferimento di incarichi professionali e di collaborazioni in via diretta senza esperimento di procedure comparativa

In deroga a quanto previsto dall'art. 6, l'Amministrazione può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:

a) Nell'ipotesi di collaborazioni meramente occasionali e sporadiche che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria, non riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nella fattispecie indicate al comma 6 dell'art. 53 D. Lgs. 165 del 2001, e per le quali è previsto un compenso inferiore agli € 5.000,00, al netto dell'IVA e degli oneri di legge.

Ove, invece, la collaborazione abbia ad oggetto attività per le quali risulti esistente una lista di accreditamento di cui al successivo art. , o che si inseriscono e siano comunque necessarie allo svolgimento di attività proprie dell'Ente (quali organizzazione e produzione di spettacoli e saggi, ecc.), vale quanto stabilito *infra*, artt. 5, 6 e 7 del presente regolamento, a prescindere dall'entità del compenso prevista per quella specifica attività.

b) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui ai precedenti articoli, a patto che non vengano modificate le condizioni previste nell'avviso di selezione o nella lettera di invito;

c) in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti



specifici e determinati dall'Ente, che richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentono l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione;

- d) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni e/o elaborazioni, o per attività per cui l'abilità richiesta è di così specifico contenuto professionale da rendere inapplicabile la valutazione comparativa;
- e) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'Unione Europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite dall'esterno tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori;
- f) nell'ipotesi in cui sia necessario conferire incarichi aventi ad oggetto specifiche attività di comunicazione istituzionale con Enti e Organismi pubblici, Fondazioni, Associazioni ed Enti di promozione della Cultura di rilievo nazionale e/o internazionale, poste in essere per il raggiungimento di uno specifico risultato (es. progetti di sponsorizzazioni, sia in qualità di sponsor, che di sponsee, progetti di collaborazione, ricerca di finanziamenti per la realizzazione di iniziative e progetti propri dell'Accademia) e/o in vista di un evento culturale cui l'Accademia è chiamata a partecipare nella sua veste istituzionale, e per i quali *l'intuitus personae* risulti elemento preponderante e fondamentale per il corretto svolgimento dell'incarico;
- g) per compensi erogati in occasione dell'attività resa da soggetti in qualità di componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
- h) quando si tratti di attività complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso, o nell'ipotesi di attività necessarie al completamento di un progetto, per ritardi non



imputabili al collaboratore. In tal caso le attività complementari possono essere affidate, senza il ricorso alla procedura comparativa, direttamente al prestatore dell'incarico principale, a condizione che esse non possano essere separate senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti mediante l'incarico principale;

- i)** nei casi di incarico di tipo legale, e difesa in giudizio;
- j)** incarichi di didattica (c.d. docenze "a contratto"), previsti ai fini dell'espletamento delle attività didattiche istituzionali dell'Accademia, aventi ad oggetto attività rientranti nella tipologia di quelle descritte al precedente punto d) del presente articolo, ed espressamente disciplinati all'art. 39 dello Statuto dell'Accademia;
- k)** incarichi professionali di progettazione e di direzione lavori, in quanto disciplinati dal Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche e/o integrazioni).

La scelta effettuata dall'Ente sarà, in ogni caso, sorretta da adeguata motivazione, in linea con i principi di economicità, efficienza e buon andamento dell'Amministrazione e in funzione del risultato perseguito dalla medesima.

TITOLO III

FASE SUCCESSIVA ALLA SELEZIONE - NORME FINALI

Art. 10

Contratto

Gli incarichi di cui al presente regolamento sono formalizzati con apposito contratto contenente l'indicazione della durata, del luogo, dell'oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali, nonché del compenso della collaborazione.

L'amministrazione e il collaboratore curano, per i rispettivi ambiti d'obbligo, gli adempimenti previdenziali, assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del rapporto.



Art. 11

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

L'Istituto, tramite il suo Presidente o Direttore, o persona da questi delegata, verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.

L'Istituto accerta, altresì, il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e i risultati ottenuti.

Art. 12

Liste di accreditamento di collaboratori idonei

L'Accademia può istituire, a seguito di procedura comparativa all'uopo posta in essere, una o più liste di accreditamento di collaboratori esterni per i quali è stata accertata la sussistenza dei requisiti professionali e di esperienza minimi richiesti dall'Istituto, eventualmente suddivise per tipologie di settori di attività. Le liste sono aggiornate di norma con cadenza triennale.

Art. 13

Albo dei docenti

L'Accademia può istituire un Albo dei docenti, per i quali è stata accertata la sussistenza dei requisiti professionali e di esperienza artistica e culturale minima richiesti dall'Istituto, eventualmente suddiviso per tipologie di settori di docenza. L'Albo è di norma aggiornato con cadenza annuale.

Art. 14

Pubblicità

Tutti gli incarichi conferiti dall'Accademia, compresi quelli conferiti ex art. 9 del presente regolamento, dovranno essere pubblicati sul sito Istituzionale dell'Ente, con l'indicazione dell'oggetto della prestazione, del nominativo del collaboratore, nonché del compenso pattuito, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.



Art. 15

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applica la vigente normativa nazionale; la tipologia degli incarichi, sotto il profilo giuridico, si considera automaticamente modificata in caso di sopraggiunte norme in materia di lavoro incompatibili con quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 16

Approvazione

Il presente regolamento consta di 16 articoli in numero ed è approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Accademia Silvio D'Amico in Roma, il 28/06/2017.

Il Presidente

Dott. Salvatore Nastasi

